REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Premessa

L'Istituto Comprensivo del S. Bambino Gesù in Bergamo, comprendente il Nido, la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado si riconosce come un'unica realtà educante in cui i superiori, docenti, genitori, studenti e personale non insegnante collaborano ad un comune Progetto Educativo e di formazione culturale, fondato sulla ricerca di autentici valori umani e cristiani, sul rispetto della libertà personale, sull'esercizio della democrazia partecipativa.
Perciò il funzionamento degli Organi Collegiali (Consiglio d'Istituto, Collegio dei Docenti, consiglio di Classe, Assemblee dei genitori) nello spirito dei Decreti Delegati (D.P.R. n° 416 del 31 maggio 1974), dovrà confrontarsi con i principi sopraindicati.

Articolo 1

Composizione del consiglio d'Istituto
Il Consiglio d'Istituto è composto dai seguenti membri:
Insegnanti: 6
Nido- Infanzia: 1
Primaria: 3
Medie: 2
Genitori: 6
Nido- Infanzia: 1
Elementari: 3
Medie: 2
Personale non insegnante: 1
Membri di diritto
Presidente del Comitato di Gestione e Direttore
Coordinatore delle attività scolastiche
Il consiglio d'Istituto elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, scelto fra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio d'Istituto elegge fra i suoi membri anche un Vice-Presidente

Articolo 2

Durata e sostituzione dei membri
Il Consiglio d'Istituto dura in carica un triennio scolastico. Il membro effettivo del Consiglio d'Istituto che nel corso del Triennio perde i requisiti per farne parte o si dimette, viene sostituito con il primo risultante nella lista dei non eletti.
Le elezioni suppletive saranno necessarie solo nel caso di esaurimento o di mancanza di candidati non eletti.
Il membro effettivo del Consiglio d'Istituto che risultasse assente ingiustificato per tre sedute consecutive viene considerato dimissionario dal Consiglio stesso e verrà sostituito come sopra.

Articolo 3

I poteri del Consiglio
Il consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- ✓ adozione ed eventuale modifica del Regolamento interno dell'Istituto;
- ✓ proposta di acquisto e rinnovo delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi i T.I.C. e le dotazioni librarie, dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- ✓ adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze d'Istituto;
- ✓ adozione del P.T.O.F. preparato dal Collegio dei Docenti;

- ✓ promozione di contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione con realtà locali;
- ✓ partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo;

Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri per la formazione delle classi, l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni d'Istituto.
Esprime un parere sull'andamento generale, didattico ed educativo dell'Istituto.
Il Consiglio d'Istituto, quando lo ritiene opportuno, crea delle commissioni con lo scopo di occuparsi dei diversi ambiti dell'attività curricolare ed extra-curricolare; di esse fanno parte genitori e docenti, fra i quali il Consiglio designa i coordinatori.

Articolo 4

Competenze finanziarie

Ogni anno il Consiglio d'Istituto ascolta e discute la relazione del Presidente del Comitato di Gestione a cui fa capo l'Istituto sul bilancio consuntivo dell'anno precedente;
il Consiglio d'Istituto esprime ogni anno il parere sulla determinazione della retta scolastica;
il Consiglio d'Istituto amministra la Cassa Scolastica composta da contributi ricevuti da Enti pubblici e privati e dalle famiglie degli studenti.

Articolo 5

Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli ed ha la rappresentanza presso le Autorità e presso qualsiasi terzo.
E' tenuto a disporre con almeno cinque giorni di anticipo la convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Presidente della Giunta o a richiesta della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Il Presidente vigila sull'assiduità della presenza dei vari componenti alle riunioni del Consiglio.
In assenza del Presidente, ne adempirà le funzioni il Vice-Presidente.

Articolo 6

Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza fisica di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Nel caso che la riunione non fosse valida per la mancanza di tale numero, il Presidente fissa una nuova data della riunione, ne dà comunicazione a tutti i consiglieri con un margine di tempo di almeno tre giorni con l'avvertimento che la riunione, in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.
Il Consiglio d'Istituto può essere convocato in caso d'urgenza entro le 24 ore.

Articolo 7

Giunta esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva così composta:
1 genitore
1 insegnante
1 non docente
Della Giunta fanno parte di diritto:
il Coordinatore delle attività scolastiche che la presiede
il Presidente del Consiglio d'Istituto
il Direttore dell'Istituto
Funge da segretario il genitore o il docente.
La giunta esecutiva dura in carica un triennio scolastico.
In caso di decadenza di un membro per i motivi previsti dal secondo comma dell'art.3, il Consiglio d'Istituto provvede alla nomina del suo sostituto.
La Giunta ha i seguenti compiti:

- ✓ prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
- ✓ cura l'esecuzione delle relative delibere, notificando al medesimo i modi e i tempi dell'esecuzione.

Per la validità delle riunioni della Giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 8

Elettorato ed elezioni

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non insegnante nel Consiglio d'Istituto spetta ai genitori degli studenti o a chi ne fa le veci, ai docenti e al personale non insegnante in servizio.

Le elezioni hanno luogo con il sistema proporzionale e vengono indette dal Consiglio d'Istituto nella persona del Presidente che stabilisce le modalità per lo svolgimento delle stesse con riferimento a quanto prescrive l'art. 20 del D.P.R. n.416 del 31.5.1974.

I genitori, i docenti e il personale non docente votano sulla base di una o più liste predisposte per l'intero Istituto.

L'elezione si effettua a scrutinio segreto e ha luogo entro la fine di ottobre.